Il S.I.Gi.T. e la costituzione in giudizio

Ordine Avvocati Bari Bari 24 Ottobre 2019

Avv. Maurizio Cives





Normativa di riferimento

- D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 (regole PEC) - Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82,art. 39, comma 8, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, conv. da legge 15 luglio 2011, n. 111 - Decreto del MEF, n. 163/2013, n. 163 (Reg. del PTT) Decreto del Direttore Generale delle Finanze, 4 agosto 2015 (Regole tecniche) - Circolare n. 2/DF dell'11 maggio 2016 (Linee guida dei servizi del PTT) - Articolo 16 del D.L. n. 119/2018 convertito dalla legge n. 136/2018 (Collegato alla legge di bilancio) - Circolare n. 1/DF del 4 luglio 2019 (Nuove disposizioni in materia di giustizia Tributaria digitale)



Processo Tributario Telematico Articolo 16 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, in materia di giustizia

tributaria digitale

- Modalità esclusivamente telematiche delle notifiche e dei depositi degli atti processuali a partire dal 1° luglio 2019
 - Modifiche al regime delle comunicazioni e notificazioni, in vigore dal 28.10.2018
- Potere di certificazione di conformità in capo ai difensori, in vigore dal • 28.10.2018
- Norma di interpretazione autentica sul c.d. «doppio binario» degli atti ullettelematici e analogici, in vigore dal 28.10.2018
- Avvio dell'udienza a distanza tramite video-conferenza, applicazione rinviata alle future regole tecniche



Il nuovo articolo 16-bis del D.Lgs. n. 546/1992 prevede che le notifiche e il deposito degli atti del processo tributario debbano avvenire esclusivamente con modalità telematiche.

Tale regime di obbligatorietà si applica dal 1- luglio 2019 e riguarda i giudizi instaurati, in primo e secondo grado a decorrere da tale data.

Dal 1°luglio 2019, quindi, gli atti introduttivi del giudizio devono essere notificati alla controparte tramite la posta elettronica certificata (PEC) e successivamente depositati in Commissione tributaria con modalità telematiche



Deroghe al digitale

Liti di valore fino a 3.000 euro

Il contribuente che sta in giudizio personalmente puo continuare a notificare e depositare gli atti processuali con modalita analogiche (art. 12 del D.Lgs. N. 546/1992).

Autorizzazione del Presidente

In casi eccezionali II Presidente della CT o di Sezione puo autorizzare il deposito cartaceo degli atti e dei documenti processuali (art. 16-bis come modificato dal DL n. 119/2018)

Ante 1° Luglio 2019

Tutti quei ricorsi/reclami notificati ante 1° Luglio 2019 per i quali non sono ad oggi decorsi i termini per la iscrizione.

II S.I.Gi.T.

Sistema Informativo della Giustizia Tributaria

Art. 3, comma 1, del D.M. 163/2013

"1. Il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria assicura: a) l'individuazione della Commissione tributaria adita; b) l'individuazione del procedimento giurisdizionale tributario attivato; c) l'individuazione del soggetto abilitato; d) la trasmissione degli atti e documenti alla Commissione tributaria competente; e) la ricezione degli atti e documenti da parte della Commissione tributaria competente; f) il rilascio delle attestazioni concernenti le attivita' di cui alle precedenti *lettere d) ed e); g) la formazione del fascicolo informatico*".

Utenti S.I.Gi.T.

Art. 3, comma 2, del D.M. 163/2013

"Possono accedere al S.I.Gi.T. soltanto i giudici tributari, le parti, i procuratori e i difensori di cui agli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il personale abilitato delle segreterie delle Commissioni tributarie, i consulenti tecnici e gli altri soggetti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Le parti, i loro procuratori e difensori, nonche' i consulenti e gli organi tecnici possono accedere alle sole informazioni contenute nei fascicoli dei procedimenti in cui sono costituiti o svolgono attivita' di consulenza".



Art. 5 Decreto 4/8/2015

- 1.II S.I.Gi.T. e' un servizio erogato attraverso il Sistema Informativo della Fiscalita' (SIF) e si avvale, pertanto, delle medesime infrastrutture, regole di governo, di sicurezza e di protezione dei dati personali. 2. Il S.I.Gi.T. assicura ai soggetti abilitati secondo le disposizioni di cui all'articolo precedente la trasmissione degli atti e dei documenti informatici, la formazione e la consultazione del fascicolo e l'acquisizione delle informazioni riguardanti i giudizi tributari.
- 3. Il S.I.Gi.T. garantisce l'avvenuta ricezione degli atti e dei documenti informatici, attraverso l'invio di una ricevuta all'indirizzo PEC del soggetto abilitato.
 - 4. Il S.I.Gi.T., nell'ambito dei servizi telematici, utilizza un sistema di riferimento temporale basato sulla scala di tempo UTC (IEN), con una differenza non superiore ad un minuto primo, determinata ai sensi del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993. n. 591.
- 5. Il S.I.Gi.T. espone i servizi telematici su internet attraverso una connessione su canali sicuri.



6. Il S.I.Gi.T. controlla: a) l'identificabilita' dell'autore e l'integrita' di ogni documento informatico ricevuto, attraverso la verifica della firma elettronica qualificata o firma digitale; b) ogni documento informatico in arrivo utilizzando un adeguato sistema antivirus; c) il rispetto dei formati descritti nel successivo art. 10. 7. Il S.I.Gi.T. invia all'indirizzo PEC del soggetto abilitato una ricevuta di attestazione di iscrizione a ruolo, recante il numero di registro generale.

8. Il S.I.Gi.T. garantisce l'identificabilita' dell'autore, l'integrita', la leggibilita' e la reperibilita' degli atti e dei documenti informatici conformi ai requisiti indicati nell'art. 10 e acquisiti attraverso la registrazione degli stessi nel Sistema documentale ai sensi dell'art. 53 del Testo unico.

9. Il S.I.Gi.T. garantisce la sola registrazione degli atti e dei documenti informatici nei formati diversi da quelli previsti dall'art. 10 e indicati nel Manuale di gestione adottato ai sensi dell'art. 5 delle Regole tecniche perii protocollo informatico di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2013.



10. Il S.I.Gi.T. non garantisce l'identificabilita' dell'autore, l'integrita', la leggibilita' e la reperibilita' degli atti e dei documenti informatici non conformi ai requisiti indicati nell'art. 10 e la registrazione dei predetti atti e documenti che risultano difformi da quelli indicati al comma 9.

(Art. 10 Standard degli atti processuali e dei documenti informatici allegati)



- La compilazione del sistema di iscrizione a ruolo e/o deposito richiede l'identificazione sul predetto portale dei professionisti abilitati alla difesa tecnica, mediante registrazione con le seguenti modalità.
- In particolare, una volta effettuato l'accesso al sito www.giustiziatributaria.gov.it, necessario selezionare nel menù sulla sinistra il link a PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO e quindi Registrazione al PTT.

Nella successiva schermata, sarà necessario selezionare "Registrati al servizio".



	GUIDA AL PROCESSO TRIBUTARIO	COMMISSIONI TRIBUTARIE	SERVIZI E MO
vi in: <u>Home</u> - <u>Servizi e Modulistica</u> - Processo Tr	ibutario Telematico (PTT) - SIGIT		
Processo Tributario Telematico (PTT) - SIGIT		ATICO (PTT) - SIGIT	
Accesso al PTT			100000
Registrazione al PTT	Fa		ARGOME
Formati di atti e documenti			Prenotazion
Codifica delle anomalie di trasmissione	9	**micación telecimatico	
econtenzioso (Informazioni sui ricorsi)	A. Jorge	skille pavni	Assistenza t difesa del co
alcolo del Contributo Unificato Tributario UT)	1-	BITTER COMMENT	Cosa sono l
odalità di pagamento del CUT			Le Commiss
assimari delle Commissioni tributarie gionali	12/1	12	"Carta dei se Commission
assegna sentenze tributarie			
ervizio di Documentazione economica e nanziaria	Dal 1º dicembre 2015 il processo tributario telem	atico è una realtà. Con la pubblicazione nella Gazzetta	
odulistica	ufficiale del 10 agosto 2015, numero 184, del des	reto del Direttore Generale delle Finanze, 4 agosto 20	15.
ink utili	sono state definite le regole tecniche che le parti debbono rispettare.	che intendono costituirsi con modalità telematica	
	Il Decreto costituisce la prima attuazione del Reg telematici nel processo tributario (decreto del Min 163).	olamento che disciplina l'uso di strumenti informatici e listro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, i	<u>65</u>
	La costituzione con tale modalità può avvenire pe Toscana e dell'Umbria.	er i processi tributari innanzi alle Commissioni della	
	Una volta effettuato il deposito tramite il "PTT" è p ed i relativi atti tramite il rinnovato servizio del "Te	possibile consultare il fascicolo processuale informatico elecontenzioso".	5
	Con la <u>Circolare nº 2/DF dell'11/5/2016</u> sono stat SIGIT ed indicazioni sulle modalità di accesso ed	e emanate le linee guida che forniscono spiegazioni su I utilizzo dei servizi del PTT.	A

Per saperne di più, si possono consultare le istruzioni ed i video delle pillole formative disponibili sul sito di Assistenza Online del Portale

Un altro passo avanti del nuovo Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (SIGIT), che ha integrato i servizi del PTT e del Telecontenzioso.



NTI CORRELATI

ne Appuntamenti

tecnica alla ontribuente

le spese di giustizia

sioni Tributarie

ervizi" delle ni Tributarie



Nella schermata di registrazione servirà completare tutti i campi inserendo anche il "N° iscrizione all'ordine/N° tesserino" (se non se ne è in possesso è sufficiente accedere su INI-PEC e inserendo il proprio codice fiscale si ottiene, oltre all'indirizzo PEC, il proprio numero di iscrizione all'ordine).



📩 Giustizia Tributaria - Registrazion 🗙 🕂	Registrazione	
← → C ☆ 🔒 giustiziatributaria.gov.it/gt/w	veb/guest/registrazione-ptt-sigit	
Truovrin. <u>Home</u> - <u>Servizi e Modulistica</u> - <u>Processo m</u>	<u>outano relematico (PTT) - SIGIT</u> - Registrazione al PTT	
Processo Tributario Telematico (PTT) - SIGIT	REGISTRAZIONE AL PTT	
Registrazione al PTT		ARG
Formato degli atti e codifica delle anomalie	Le modalità di registrazione variano in funzione del soggetto che la richiede. Di seguito sono elencate le procedure da seguire per le diverse categorie.	Area
Conversione file e firma digitale dei documenti	1. Soggetti privati e dipendenti degli enti pubblici (diversi da quelli di cui ai successivi punti 2 e 3)	Carta
Normativa PTT	I soggetti privati (contribuente/persona fisica, contribuente/società/ente e professionisti) e i dipendenti dei	Comn
Prassi e ulteriore documentazione PTT	soggetti pubblici (ASL, Comunità Montane, Giudici di pace, INPS, INAIL, Ministeri, Tribunali, Prefetture, Procure, Unione dei Comuni, altro Ente impositore o di riscossione) accedono al PTT previa registrazione:	Norma
 Giurisprudenza sul PTT 	è richiesto il possesso di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) e di una firma digitale valida,	
Indisponibilità dei servizi del PTT	anche qualora si abbia già l'identità digitale SPID.	Prass
Telecontenzioso (Informazioni sui ricorsi)	Per i servizi di gestione delle credenziali quali il Cambio password, il Reset password e la Gestione Carta Nazionale dei Servizi (CNS) si possono utilizzare i <u>servizi self service</u> .	Preno
Calcolo del Contributo Unificato Tributario	Attendienes la accouncil la una durata di 00 aismis la funciona "Complia naccurat" accouncil.	

<u>Attenzione</u>: la password ha una durata di 90 giorni; la funzione "Cambio password" permette la modifica della stessa prima della scadenza dei 90 giorni. Scaduti i 90 giorni senza che sia stata effettuata la modifica, per attivare la nuova password è necessario utilizzare la funzione "Reset password".

Registrati al servizio

2

(CUT)

finanziaria

Modulistica

telematici

Link utili

Modalità di pagamento del CUT

Massimari e rassegna sentenze tributarie

Servizio di Documentazione economica e

Informazioni per l'accesso ai servizi

Registrati al servizio tramite SPID

2. Dipendenti delle Agenzie fiscali, CCIAA, Enti della riscossione, Enti locali, Avvocatura dello Stato, TAR e Consiglio di Stato

L'ente di appartenenza (Agenzie fiscali, Enti della riscossione, Camere di commercio, Avvocatura dello Stato, TAR e Consiglio di Stato) invia al MEF - Dipartimento delle Finanze - Direzione Sistema Informativo della Fiscalità, la richiesta di abilitazione, fornendo l'elenco dei propri dipendenti da abilitare ai servizi del PTT. specificandone il ruolo.



	-		×
	☆	θ	:
			•
ARGOMENTI CORRELA	ті		
Area di assistenza			
Carta dei servizi delle Commissioni Tributarie			
Normativa			
Prassi			
Prenotazione Appuntamenti			
Ricerca la Commissione Tributaria			
Spese di giustizia			
			•
		10:	13

DOCUMENTI RICHIESTI: 1) CARTA D'IDENTITA' 2) **TESSERINO ORDINE** 3) MODULO RIEPILOGATIVO DATI AUTOGENERATO DAL SISTEMA

TUTTI I FILE VANNO SALVATI IN FORMATO PDF E FIRMATI DIGITALEMENTE



Scansionati quindi la carta di identità ed il tesserino di iscrizione all'ordine professionale, occorrerà firmare con firma CadES-bes:

1. il modulo scaricato,

2. la scansione del documento di identità,

3. la scansione del tesserino di iscrizione.

Mediante la selezione della voce *scegli file* si dovrà caricare il singolo *file* da inserire.

Autorizzato il trattamento dei dati sensibili ai fini della tutela della privacy, si dovrà inserire il codice di sicurezza, selezionare la voce *inserisci* e quella di *conferma*.

Una volta effettuata la registrazione, il sistema fornisce lo *username* e metà della *password* all'utente, l'altra metà della password viene invece inviata alla PEC fornita in sede di registrazione.



La prima password di otto caratteri rilasciata dal sistema informatico non è immediatamente utilizzabile in quanto provvisoria e già scaduta. Per ottenere la password valida per accedere al servizio, è necessario effettuare un aggiornamento tramite il servizio di self-service nella pagina di registrazione al PTT - opzione "Cambio password".



ttps://sigit.finanze.it/GestioneUtentiDF/login.jsp

Registrazione

芯 Processo Tributario Telema... 🗙

←

PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

SERVIZI SELF SERVICE

Per accedere alle operazioni di modifica dati (tra cui indirizzo PEC e password) o di cancellazione dell'utenza è necessario il possesso di credenziali PTT oppure di una identità SPID o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS).





Contattare il numero verde Dalle 8:00 alle 18:00 dal lunedì al venerdì Dalle 8:00 alle 14:00 il sabato

			-	٦	×
→ A Cerca	a		۰ م	♠	★ 🌣
					1
					- 1
			_		
CREDENZIALI	SPID	CNS			
User ID:					
Password:					
		Entra			
		Lilua			
Hai smarrito l'Use	r ID?				
Hai smarrito la pas	ssword oppure ti è s	caduta?			
Vuoi aggiornare la	tua password?				
					~
2 m a francisk				12	2:17





I professionisti, in possesso di CNS (Carta Nazionale dei Servizi), possono procedere anche ad una procedura di registrazione semplificata se i driver di gestione della CNS sono registrati nel browser che si utilizza.

Solitamente il token USB di firma include un browser con integrati i driver di gestione della CNS, accessibile dal software di firma. In questo modo il sistema acquisisce in automatico alcuni dati e non è necessaria la firma CAdES-bes degli allegati in fase di registrazione.

Selezionando nel menù sulla sinistra il link a PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO e quindi Registrazione al PTT. A quel punto sarà necessario selezionare: servizi self service

Nella successiva schermata, si dovrà selezionare la voce Gestione Carta Nazionale dei Servizi (CNS) e quindi: Registrazione utente con CNS al PTT. Dopodichè occorrerà seguire le istruzioni per ottenere username e password.



In via alternativa è possibile registrarsi su SIGIT con le proprie credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), un sistema di autenticazione con vari livelli di sicurezza (per l'accesso ai servizi del SIGIT è richiesta un autenticazione SPID di secondo livello), erogato da vari fornitori (alcuni dei quali offrono un servizio gratuito) e che consente l'accesso a sempre più servizi della Pubblica Amministrazione.

Questa procedura di registrazione si raggiunge effettuando l'accesso al portale della giustizia tributaria.

Selezionando nel menù sulla sinistra il link a PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO e quindi Registrazione al PTT. A quel punto è necessario selezionare: Registrati al sistema tramite SPID. Quindi indicare il proprio gestore SPID e inserire le credenziali.

In questo modo il sistema acquisisce in automatico alcuni dati, mentre rimane necessaria la firma CAdES-bes degli allegati.



Consulenza **A**ziendale e **T**ributaria

- Ottenute le credenziali di accesso, l'utente abilitato avrà possibilità:
- di usufruire di tutte le utility connesse al processo tributario (Servizio Telecontenzioso: «Fascicolo informatico» ; Servizio di accesso temporaneo al fascicolo informatico; Servizio per la verifica e conversione formato PDF/A e TIFF);
- di procedere con la costituzione telematica in giudizio (art. 10 DM 163/2013 e art. 7 D. del 4/8/2015).



Deroghe al deposito telematico (art. 16, comma 1, lett. a, n. 4 e 5 del **D.L. 119/2018)**:

- per i soggetti che stanno in giudizio senza assistenza tecnica (valore della lite inferiore a \in 3.000,00);

- in casi eccezionali, il Presidente della Commissione ovvero il Presidente di Sezione, ovvero il Collegio in udienza possono autorizzare il deposito con modalità diverse da quelle telematiche (ipotesi di rimessione in termini);

- per ricorsi notificati in formato cartaceo prima del 1/7/2019.



Casi eccezionali = Rimessione in termini ex art. 153 c.p.c., in applicazione del quale se una parte dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile, il giudice, su istanza di parte da depositare in cancelleria o direttamente in udienza, può rimetterla in termini. Il Presidente della Commissione Tributaria ovvero il Presidente di Sezione devono valutare di volta in volta se effettivamente, nel caso di specie, sussista una causa non imputabile alla parte.

Elemento imprescindibile per detta autorizzazione non può che essere la non imputabilità alla parte dell'evento impeditivo la notifica/deposito telematico dell'atto processuale.

Sul punto, appare interessante la sentenza n. 1393/2018, con cui la Corte di Cassazione ha affermato che, per la concessione della rimessione in termini in conseguenza di problemi informatici, non è possibile basarsi sulla generica documentazione di un tecnico privato che affermi che l'istante ha registrato dei problemi nella propria casella di posta elettronica certificata.



Home page × +📩 Deposito С sigit.finanze.it/NIRWeb/index.do \rightarrow \cap Avvisi Ci sono 0 NIR validate e non trasmesse Ci sono 0 NIR incomplete Assistenza Deposito Telematico Interrogazione Atti Depositati Servizi e Utilità Assistenza Online Le funzionalità consentono di compilare e Questo servizio consente la ricerca e consultazione Sono disponibili servizi PagoPA per completare le schede web della NIR per depositare effettuare/consultare il pagamento del Contributo della NIR depositata. il ricorso, l'appello e i documenti/atti successivi. Unificato Tributario (CUT) e servizi di Ricerca NIR Depositata > NUMERO VERDE Inoltre, è possibile inviare alla Commissione verifica/conversione per il formato, la dimensione e il nome dei file/atti da inviare in Commissione. competente la richiesta di visualizzazione Numero Verde temporanea degli atti contenuti nel fascicolo Il fascicolo processuale informatico è consultabile 800 051 052 processuale, da parte di coloro che non si sono tramite il servizio del telecontenzioso. Inoltre è ancora costituiti in giudizio. disponibile una funzionalità di ricerca e Contattare il numero verde Verifica e conversione file PDF/A e TIF/TIFF → consultazione pubblica dei dati della controversia. Dalle 8:00 alle 18:00 dal lunedì al Invio NIR - Ricorso - Altri Atti -> venerdì Accedi al Telecontenzioso 🗹 Completamento NIR - Ricorso - Altri atti -> Dalle 8:00 alle 14:00 il sabato Ulteriori servizi: Richiesta accesso temporaneo -> Compilazione guidata NIR cartacea -> Completamento ed interrogazione NIR cartacea > Prenotazione appuntamento in CT Z

 \square

←

📩 Deposito

 \rightarrow C

e

 \cap

ĺ.

×

+

sigit.finanze.it/NIRWeb/index.do

E

1

0



LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO

La costituzione avviene, ex art. 22 del d.lgs. 546/1992, con il deposito da parte del ricorrente nel termine di 30 giorni dalla notifica telematica del ricorso/appello ovvero dal decorso del termine di 90 giorni dal ricevimento del ricorso reclamo ex art. 17bis del D.Lgs. 546/92 da parte dell'Ufficio:

- del documento informatico del ricorso notificato telematicamente;
- delle ricevute di notifica telematica (invio, accettazione e consegna);

della copia dell'atto impugnato e di tutta la documentazione da allegare al ricorso (in particolare, <u>la procura alle liti</u>).



Occorre precisare che l'art. 8, primo comma, del D.M. 163/2013, rubricato Attestazione temporale delle comunicazioni, delle notificazioni telematiche e dei depositi telematici prevede che il dies a quo da considerare ai fini del computo dei trenta giorni previsti per la costituzione in giudizio del ricorrente ex art. 22 del D.Lgs. 546/92, coincida con il giorno di invio della ricevuta di accettazione della pec, generato dal gestore di posta elettronica certificata del mittente.



Requisiti dell'atto principale

L'atto principale da trasmettere telematicamente, deve essere un

file nativo digitale

ossia redatto con un programma di videoscrittura (word, openoffice, libre office ecc.) e convertito nei formati previsti

(PDF/A-1A o PDF/A-1B)

senza operare alcuna compressione del formato e tanto alcuna stampa o scansione.

meno



C	Libero Mail - Posta 🛛 🗙 🖂 D	eposito - Verifica e conversio	$ne \times +C$	onversion	9	
File da verificare:* Scegli file Nessun file selezionato Descrizione file:* SELEZIONARE LA DESCRIZIONE • SELEZIONARE LA DESCRIZIONE • PEPE/A Inserisci nel campo *Codice • Inserisci nel campo *Codice • TIF/TIFF Inserisci nel campo *Codice • Verifica formato Pulisci Inserisci nel campo *Codice • O Pulisci Pier carleare • • Per carleare • Inserisci nel campo *Codice • Stato Richiesta Rise Nesuno elemento da visualizzare. No elementi found. Tif <th>C 🟠 🔒 sigit.finanze.it/NIR</th> <th>Web/servizioConversione</th> <th>ValidazioneFile.</th> <th>do?pagina=load</th> <th></th> <th></th>	C 🟠 🔒 sigit.finanze.it/NIR	Web/servizioConversione	ValidazioneFile.	do?pagina=load		
Descrizione file:* SELEZIONARE LA DESCRIZIONE SELEZIONARE LA DESCRIZIONE PDF/A PDF/A Inserisci nel campo "Codice e TIF/TIFF nti. Imagine alto audo alto audo Codice di sicurezza:* Verifica formato Verifica formato Pulisci	File da verificare:* Scegli	file Nessun file selezionat	to			
SELEZIONARE LA DESCRIZIONE PDFA PDFA TIF/TIFF atra immagine altro audio Codice di sicurezza:* Verifica formato Pulisci	Descrizione file:* SELEZ	IONARE LA DESCRIZION	E▼			
Inserso nel campo Codice (IP/IP Int. Imagine altra inmagine altra inmagine altra inmagine altra inmagine altra audio Codice di sicurezza.* Verifica formato Pulisci Le mie richieste • Per verificare l'esito cliccare su Aggioma richiesta • Per verificare l'esito cliccare su Aggioma richiesta • Per verificare l'esito cliccare su Aggioma richiesta • Per convertire il file cliccare su Converti file • Per scaricare il file convertito cliccare su Salva file • Numero Richiesta Nome File Data Passo Richiesta Stato Richiesta Nessuno elementi da visualizzare. No elementi found.	SELEZ PDF/A	IONARE LA DESCRIZION	E			
Le mie richieste Verifica formato Pulisci	Inserisci nel campo "Codice d TIF/TIF		nti.			
Codice di sicurezza:* Verifica formato Pulisci Le mie richieste Per verificare l'esito cliccare su Aggiorna richiesta Per convertire il file cliccare su Converti file Per scaricare il file convertito cliccare su Salva file Numero Richiesta Nome File Data Passo Richiesta Stato Richiesta Rist No elementi found.	- water -	<mark>Ira immagine</mark> Itra audio				
Codice di sicurezza:* Verifica formato Pulisci Le mie richieste • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •<	EDI-AHA .					
Verifica formato Pulisci Le mie richieste Per verificare l'esito cliccare su Aggiorna richiesta Per convertire il file cliccare su Converti file Image: Convertine of the cliccare su Converti file Per scaricare il file convertito cliccare su Salva file Image: Convertito cliccare su Converti file Numero Richiesta Nome File Data Passo Richiesta Stato Richiesta Risu Nessuno elemento da visualizzare. No elementi found. Image: Converti found.	Cadica di sigurazza*					
Le mie richieste • Per verificare l'esito cliccare su Aggiorna richiesta • Per convertire il file cliccare su Converti file • Per scaricare il file convertito cliccare su Salva file • Numero Richiesta Nome File • Nome File Data • Nessuno elemento da visualizzare. No elementi found.				Verifica formato	disci	
Le mie richieste • Per verificare l'esito cliccare su Aggiorna richiesta • Per convertire il file cliccare su Converti file • Per scaricare il file convertito cliccare su Salva file • Per scaricare il file convertito cliccare su Salva file • Per scaricare il file convertito cliccare su Salva file • Per scaricare il file convertito cliccare su Salva file • Per scaricare il file convertito cliccare su Salva file • Per scaricare il file convertito cliccare su Salva file • Nome File Data • Nessuno elemento da visualizzare. No elementi found.						
Le mie richieste • Per verificare l'esito cliccare su Aggiorna richiesta • Per convertire il file cliccare su Converti file • Per scaricare il file convertito cliccare su Salva file Numero Richiesta Nome File Data Passo Richiesta Nessuno elemento da visualizzare. No elementi found.						
 Per verificare l'esito cliccare su Aggiorna richiesta Per convertire il file cliccare su Converti file Per scaricare il file convertito cliccare su Salva file Numero Richiesta Nome File Data Passo Richiesta Stato Richiesta Rise Nessuno elemento da visualizzare. No elementi found. 	-Le mie richieste					
 Per convertire il file cliccare su Converti file Per scaricare il file convertito cliccare su Salva file Numero Richiesta Nome File Data Passo Richiesta Stato Richiesta Rise Nessuno elemento da visualizzare. No elementi found. 	Per verificare l'esito cliccare su Ac	niorna richiesta 🖸				
 Per scaricare il file convertito cliccare su Salva file Numero Richiesta Nome File Data Passo Richiesta Stato Richiesta Rise Nessuno elemento da visualizzare. No elementi found. 	Per convertire il file cliccare su Co	nverti file				
Numero Richiesta Nome File Data Passo Richiesta Stato Richiesta Rise Nessuno elemento da visualizzare. No elementi found. Vestore elemento da visualizzare. Vestore elemento da visualizzare. Vestore elemento da visualizzare. Vestore elemento da visualizzare.	Per scaricare il file convertito clicc	are su Salva file 🖹				
Nessuno elemento da visualizzare. No elementi found.	Numero Richiesta	Nome File	Data	Passo Richiesta	Stato Richiesta	Risulta
No elementi found.	Nessuno elemento da visualizzare.					
	No elementi found.					





E' possibile salvare direttamente un documento dal formato word in PDF/A con la funzione «salva con nome», selezionando il formato PDF, apponendo il «flag» nel campo «opzioni» presente in basso al centro della maschera di salvataggio, altrimenti può essere scansionato direttamente in formato PDF con salvataggio in PDF/A.





Processo Tributario Telematico SPECIFICHE TECNICHE (ART. 10 DEL D. DEL 4/8/2015)

Come per il ricorso introduttivo, ogni DOCUMENTO allegato all'atto principale, deve essere:

- di dimensione massima, per ogni singolo documento informatico, pari a 10 MB. Qualora detta dimensione venga superata è necessario che il documento sia suddiviso in più file nel limite dei 10 MB;

- privo di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili, che, ove presenti, andranno eliminati prima della conversione in Pdf/A-1A o in PDF/A-1B o ancora in TIFF con risoluzione non superiore a 300 DPI in bianco e nero e compressione CCITT Group IV (modalità Fax);

- dotato di un nome file libero, formato da massimo 100 caratteri (si consiglia di numerare gli allegati e formare un separato indice come documento nativo digitale che costituirà un documento da depositare in fase di costituzione);

- firmato digitalmente.

Per ciascun invio è possibile inserire fino a 50 file, con una dimensione massima complessiva non superiore a 50 MB (il sistema segnala istantaneamente il superamento). E' comunque possibile trasmettere ulteriore documentazione attraverso invii successivi.

Il Manuale di Gestione di cui all'art. 5 delle Regole Tecniche del DPCM 03.12.13 prevede i seguenti ulteriori formati per i documenti allegati all'atto principale:

- Bitmap Image – (BMP), - Email Markup Language (EML), - Extensible Markup Language - (XML), - Graphics Interchange Format - (GIF), -Joint Photographic Experts Group – (JPEG), - Microsoft Office Excel -(XLS, XLSX), - Microsoft Office Word - (DOC, DOCX), - Open Document Format – (ODT), - Portable Document Format – (PDF), -Portable Network Graphics – (PNG), Tagged Image File Format (TIFF).

Ebbene, il deposito dei documenti allegati con i su indicati formati, garantisce la registrazione degli stessi nel fascicolo informatico, ma non la conservazione dei relativi file fino al termine del giudizio.

Resta inteso che il deposito di atti in questi "ulteriori formati" comporterà un errore non bloccante in sede di deposito.

CONSIGLI PER LA SCANSIONE DEI DOCUMENTI ALLEGATI

- Gli allegati all'atto principale possono essere scansionati anche in formato immagine, in bianco e nero e nel formato TIFF (in tal caso, è necessario impostare la stampante/scanner con risoluzione non superiore ai 300 Dpi);

- gli allegati all'atto principale devono essere singolarmente scansionati in PDF/A ovvero TIFF come file immagine distinti dal medesimo atto principale

- non sono consentite compressioni in formati file.zip, file.rar, dei documenti allegati (e del medesimo atto principale).

La costituzione in giudizio necessita del caricamento, con upload dei *file* firmati digitalmente, al Portale della Giustizia Tributaria, senza l'utilizzo di alcun software c.d. imbustatore al contrario di quanto previsto con il processo civile telematico.

Attestazione di conformità ex art. 22 del ricorso depositato

Commissione al documento informatico spedito telematicamente -

Modello

"Il sottoscritto Avv. ______ attesta la conformità la conformità del ricorso depositato dinanzi la Commissione Tributaria Provinciale di ___nei termini di cui al citato art. 22, a quello notificato ex art. 16bis del D.Lgs. 546/92 in data _____ all'_____, stante l'identità del file telematico notificato alla controparte e del file depositato in CTP".

Tale attestazione potrà essere inserita:

- su file nativo digitale separato dal ricorso, da convertire in PDF/A e firmare digitalmente;

- direttamente in calce al *file word* del ricorso notificato (da trasformare in file PDF/A e quindi firmare in CadES);

- sul pdf del ricorso notificato con la funzione "Commenta"- Casella di testo, di Adobe Pdf Reader (il file andrà poi trasformato in PDF/A, , e firmato digitalmente in CadES).

> STUDIO TRIBUTARIO QUERCIA **C**onsulenza **A**ziendale e **T**ributaria

in

Processo Tributario Telematico L'attestazione di conformità ex art. 25bis

Con l'art. 16 del d.l. 119/2018, è stato introdotto nel d.lgs. 546/92 l'art. 25bis, che disciplina la facoltà di attestazione di conformità degli atti processuali analoga a quella già esistente nell'ambito del Processo Civile Telematico e del Processo Amministrativo Telematico.

Appare evidente che per tutti gli atti processuali e/o documenti di parte, riprodotti in copia informatica, anche per immagine di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme (con esclusione quindi dei documenti informatici e cioè i file nativi digitali-vds. Art. 20 d.lgs.82/2005), da notificare e depositare in giudizio, sarà opportuno apporre un'attestazione di conformità all'originale ai sensi dell'art. 25bis del d.lgs. 546/92 e del d.lgs. 82/2005.

Stando al dettato letterale, la norma *de qua* prevedrebbe detto potere di autentica unicamente in capo ai difensori dell'Ente impositore e ai dipendenti di cui tale ente si avvale, e non anche al difensore del contribuente, in quanto il comma 1 del citato articolo, stabilisce: "Al fine del deposito e della notifica con modalità telematiche della copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, il difensore e il dipendente di cui si avvalgono l'Ente impositore, l'Agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell'Albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, attestano la conformità della copia al predetto atto secondo le modalitàdi cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82".
1) Assenza di previsioni di inammissibilità/improcedibilità

2) Tale ingiustificata disparità di trattamento tra difensore del contribuente e difensore dell'ufficio resistente ha spinto gran parte della dottrina a ritenere che il sostantivo *il difensore* richiamato dalla norma debba essere associato al difensore di qualsiasi parte del giudizio.

3) Relazione illustrativa al D.L. 119/2018 "Nel compimento dell'attestazione di conformità, che avviene secondo le disposizioni contenute nel Codice dell'amministrazione digitale (CAD), I difensori assumono ad ogni effetto la veste di pubblici ufficiali".



Art. 16bis comma 9bis D.L. 179/2012, che si riferisce alle attestazioni di conformità nell'ambito del Processo Civile Telematico: "Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonchè dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità all'originale. Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico"

> STUDIO TRIBUTARIO QUERCIA Consulenza Aziendale e Tributaria

Modello attestazione conformità procura rilasciata su supporto cartaceo

"Con l'apposizione della firma digitale si attesta la conformità della su estesa procura, riprodotta in copia per immagine su supporto informatico, all'originale cartaceo ai sensi dell'art. 4, comma 3, del DM 163/2013, dell'art.25bis del D.Lgs. 546/92 e del D.Lgs. 82/2005.

Data

Firma"

Detta attestazione può essere inserita:

- con la funzione di Adobe Reader DC "Commenta" "Aggiungere una Casella di testo" sul file PDF del documento scansionato e successivamente convertire il file in PDF/A-1A o PDF/A-1B
- su foglio separato (senza apporre alcun segno grafico), da scansionare unitamente al documento.



Consulenza **A**ziendale e **T**ributaria

Modello attestazione conformità procura rilasciata su supporto cartaceo

"Con l'apposizione della firma digitale si attesta la conformità della su estesa procura, riprodotta in copia per immagine su supporto informatico, all'originale cartaceo ai sensi dell'art. 4, comma 3, del DM 163/2013, dell'art.25bis del D.Lgs. 546/92 e del D.Lgs. 82/2005.

Data

Firma"

Detta attestazione può essere inserita:

- con la funzione di Adobe Reader DC "Commenta" "Aggiungere una Casella di testo" sul file PDF del documento scansionato e successivamente convertire il file in PDF/A-1A o PDF/A-1B
- su foglio separato (senza apporre alcun segno grafico), da scansionare unitamente al documento.



Consulenza **A**ziendale e **T**ributaria

Modello attestazione di conformità dei documenti

"Con l'apposizione della firma digitale si attesta la conformità della copia per immagine su supporto informatico del su esteso documento all'originale cartaceo ai sensi dell'art. 25bis del D.Lgs. 546/92 e del D.Lgs. 82/2005.

Data

Firma"

Detta attestazione può essere inserita:

- con la funzione di Adobe Reader DC "Commenta" "Aggiungere una Casella di testo" sul file PDF del documento scansionato e successivamente convertire il file in PDF/A-1A o PDF/A-1B
- su foglio separato (senza apporre alcun segno grafico), da scansionare unitamente al documento.



Processo Tributario Telematico Prova della notifica del ricorso telematico- attestazione di conformità

ricevute di notifica

1) Ricevute eml (nessuna conformità)- il Manuale di Gestione di cui all'art. 5 delle Regole Tecniche del DPCM 03.12.13 ne prevede però la gestione (non ne è invece garantita la conservazione nel tempo).

Le ricevute (Ricevuta di Accettazione e Ricevuta di Avvenuta Consegna) vanno firmate digitalmente ed avranno formato eml.p7m.

Tale ulteriore deposito consente di dare compiuta prova della notifica (in quanto queste ricevute contengono le firme digitali dei gestori PEC di notificante e notificato, e la Ricevuta di Consegna completa contiene i file inviati e firmati digitalmente.

Il sistema genererà un errore non bloccante (F2) e consentirà comunque il deposito.



2) Salvataggio ricevute pec con il formato PDF/A 1a-1b

Circolare 1/DF del 4/7/2019 par. 4.3. pag. 9

La prova della notifica si ottiene "...b) predisponendo, sullo stesso documento informatico o su atto separato, una attestazione di conformità ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD) - opzione riservata ai soli pubblici ufficialicon l'obbligo di conservazione dell'originale informatico, ove previsto; c) effettuando esclusivamente il salvataggio con il formato PDF/A 1a-1b, tenuto conto che anche senza una espressa dichiarazione di conformità ai sensi dello stesso articolo 23-bis, comma 2, del CAD, tale copia informatica ha la stessa efficacia probatoria dell'originale se la sua conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto, l'obbligo di conservazione dell'originale informatico. Le suddette ricevute e l'attestazione di conformità devono essere firmate digitalmente".

> STUDIO TRIBUTARIO QUERCIA Consulenza Aziendale e Tributaria

3) Stampa ricevute pec ed attestazione di conformità Art. 16, comma 3, del D.L. 119/2018 - Circolare 1/DF del 4/7/2019 par. 4.3. pag. 10

"...possono verificarsi ipotesi in cui non risulti possibile il deposito telematico delle ricevute PEC ovvero non si possa fornire la prova della notifica delle stesse. In detti casi, in base a quanto previsto dall'art. 16, comma 3, del D.L. 119/2018, si applicano le modalità di cui all'art. 9, commi 1 bis e 1 ter, della L. 53/1994. In particolare, i difensori della parte privata, ivi compresi i dipendenti degli enti impositori e della riscossione, possono estrarre copia su supporto analogico dell'originale messaggio di PEC inviato, dei suoi allegati, della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna, attestandone la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del CAD. La disposizione in esame riguarda, ad esempio, la prova delle notifiche a mezzo PEC in giudizi non interamente digitalizzati, come quello innanzi alla Corte di Cassazione, in cui è ammessa la notifica PEC del ricorso ma non il successivo deposito telematico"

> STUDIO TRIBUTARIO QUERCIA Consulenza Aziendale e Tributaria

Modello attestazione conformità ricevute di notifica rilasciate su supporto cartaceo

"Con l'apposizione della firma digitale si attesta la conformità della copia per immagine su supporto informatico del su esteso documento all'originale cartaceo ai sensi dell'art. 25bis del D.Lgs. 546/92, degli artt. 9, commi 1bis e 1ter della L. 53/94 e del D.Lgs. 82/2005.

Data

Firma"



Nel caso invece si opti per un'attestazione su *file* separato, è possibile creare un file che elenchi tutti i file di cui attestare la conformità seguito da una dicitura di questo tipo:

"Elenco atti

Il sottoscritto Avv. ______ attesta, ai sensi di legge, la conformità dei suelencati atti agli originali cartacei da cui sono stati estratti.

Luogo, lì _____ Avv. ____.".

Il richiamo del D.L. 119/18 alle modalità di attestazione del CAD imporrebbe anche l'indicazione dell'HASH e UTC dei singoli file ai sensi del DPCM del 13 novembre 2014.

Nel caso si opti per l'inserimento di questi elementi, un semplice strumento per calcolarli è reperibile al seguente link: https://apps.dirittopratico.it/impronta.html

A quel punto l'attestazione andrà firmata digitalmente ed accompagnata all'atto (o agli atti) cui è riferita.



VARIAZIONE DOMICILIO TELEMATICO ELETTO

L'art. 6, comma 2, del Regolamento tecnico disciplina la possibilità di variare l'indirizzo di posta elettronica (che deve comunque coincidere con quello presente nei pubblici registri, negli albi di appartenenza e con quello registrato sul portale del sito www.giustiziatributaria.gov.it), secondo le modalità tecnico-operative stabilite dal decreto di cui art. 3, comma 3, con la precisazione che detta variazione ha effetto dal decimo giorno successivo a quello in cui è stata notificata la comunicazione di variazione alla segreteria della Commissione Tributaria (presso l'indirizzo Pec della Commissione Tributaria, pubblicato nel Registro P.A. e sul portale della giustizia tributaria) ed alle parti costituite ex art. 17 del D. Igs. 546/92, nonché per i successivi gradi di giudizio.

Sul punto, occorre evidenziare che la comunicazione della variazione deve essere depositata anche nei fascicoli telematici unitamente alla prova delle notifiche telematiche alla Commissione Tributaria ed alle altre parti costituite, mediante il portale della giustizia tributaria.



In caso di deposito con modalità telematica (PTT), l'utente ha la possibilità di effettuare il pagamento del CUT, tramite: - F23 o c/c postale e la relativa ricevuta deve essere scansionata, trasformata in formato Pdf/A-1A o Pdf/A-1B, firmata digitalmente e trasmessa come allegato del ricorso/appello;

contrassegno da apporre sul modulo di «Comunicazione del versamento» (reperibile sul portale dell'Agenzia delle Entrate) ove andranno indicati i dati della commissione tributaria adita, le generalità e il codice fiscale del ricorrente, le generalità delle altre parti. Il modello, debitamente compilato, deve essere scansionato, trasformato in formato Pdf/A-1A o Pdf/A-1B, firmato digitalmente e trasmesso come allegato del ricorso/ appello;

— l'applicazione «PagoPA», a far data dal 24/6/2019, come precisato dalla Circolare 1/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze.



Pago PA

In tal caso, non va prodotta alcuna ricevuta in sede di deposito e il sistema abbina automaticamente il Contributo versato al ricorso. Invero, in sede di deposito telematico del ricorso/appello ed in particolare al momento del rilascio, da parte del sistema informativo, del messaggio PEC con il quale viene comunicato il numero di RGR/RGA, e indicato il link PagoPA, che permette il pagamento contestuale del CUT che risultera automaticamente associato al relativo numero di RGR/RGA. In alternativa, l'utente può assolvere a detto pagamento, attivando il servizio PagoPA presente tra i servizi della propria »Area personale» sul portale web della giustizia tributaria (cui sarà necessario registrarsi per depositare telematicamente gli atti processuali ed i documenti come si dirà nel prosieguo). In tal caso, sarà necessario l'inserimento del numero RGR/RGA per il quale si intende effettuare il versamento del CUT.

> STUDIO TRIBUTARIO QUERCIA **C**onsulenza **A**ziendale e **T**ributaria

Attribuzione del numero di ruolo e formazione del fascicolo processuale

Una volta effettuata la trasmissione del deposito il SIGIT rilascerà una prima ricevuta di accettazione automatica (c.d. ricevuta sincrona) a mezzo PEC al ricorrente. Tale ricevuta contiene: numero di 17 caratteri, data e ora della trasmissione degli atti e dei documenti.

La stessa ricevuta di accettazione può essere generata successivamente alla trasmissione della Nota di Iscrizione a Ruolo (NIR), cliccando sulla link qui che comparirà sulla schermata validazione, ovvero nella sezione "Interrogazioni" della home page del portale della giustizia tributaria.







La data di questa ricevuta di accettazione attesta il momento del deposito.

Detto profilo è rilevante ai fini della valutazione circa la tempestività del deposito in caso di mancata attribuzione di numero di ruolo al ricorso/appello depositato.

Invero, successivamente al deposito, il SIGIT controlla i *file* trasmessi (la firma, la dimensione, l'integrità dei file e l'eventuale presenza di virus). In caso di esito positivo dei controlli, il SIGIT provvede all'iscrizione del ricorso al Registro Generale e, contestualmente, rende nell'area riservata (vedasi Telecontenzioso) disponibile l'informazione del numero di ruolo. La stessa informazione viene inviata all'indirizzo PEC del soggetto abilitato.



Attribuzione n. rgr/rga





Controlli verifiche e trasmissione:

•controllo dell'assenza di virus nei file trasmessi;

•verifica della dimensione dei file trasmessi:

•verifica della validità della firma digitale apposta sui file trasmessi;

•verifica dell'integrità dei file trasmessi;

controllo del formato dei file trasmessi.

Alcune anomalie, quindi, risultano "bloccanti" ed altre "non bloccanti" con riferimento al deposito degli atti e dei documenti. Entrambe le tipologie di anomalie sono rilevate dal sistema e comunicate alla PEC del soggetto depositante e rese disponibili nell'area riservata personale PTT, per ciascuna operazione di deposito effettuata.

post



Anomalie bloccanti ricorso





In detti casi sarà necessario procedere ad una nuova iscrizione a ruolo del ricorso/appello, sanando le anomalie bloccanti ed allegando tra i documenti la ricevuta sincrona del primo deposito, al fine di dimostrare la tempestività del deposito.

In caso di riscontro di anomalie bloccanti nei soli allegati, invece, il SIGIT iscrive il ricorso al Registro Generale e non acquisisce i file contenenti le anomalie riscontrate, rendendo contestualmente disponibile nell'area riservata un messaggio contenente l'indicazione dei file non acquisiti e le relative anomalie. Le stesse informazioni vengono inviate all'indirizzo PEC del soggetto abilitato, con invito a provvedere ad un nuovo deposito dei file non acquisiti.

Il Sistema SIGIT assicura la disponibilità delle informazioni relative all'iscrizione del ricorso, nell'area riservata, entro le 24 ore successive alla trasmissione.



Anomalie non bloccanti degli allegati





Codifica anomalie

Codifiche	Descrizioni		
S1	Documento non valido.		
S2	Firma non integra.		
S 3	Certificato non attendibile.		
S4	Certificato sospeso.		
S 5	Certificato revocato.		
S 6	Certificato non ancora valido.		
S7	Certification Authorithy non ancora valida.		
S 8	Certification Authorithy scaduta.		
S 9	Certification Authority non attendibile.		
S10	Il mittente non è il firmatario dei documenti.		
S11	Certificato di firma scaduto.		
V1	Documento contenente virus.		
F1	Formato non conforme dell'atto processuale.		
F2	Formato non conforme dell'allegato.		







Deposito delle controdeduzioni e dell'appello incidentale

Il resistente si costituisce in giudizio mediante il PTT, depositando le controdeduzioni e dei documenti allegati, rispettando i requisiti e i formati illustrati in precedenza per il deposito del ricorso/appello. Valgono anche per i resistenti le stesse regole per la compilazione in sequenza della N.I.R., per il caricamento del documento principale e degli allegati. Gli elementi per l'individuazione del ricorso (numero di registro generale, nome e cognome/denominazione del ricorrente, codice fiscale, atto impugnato, ecc...) consentono un rapido abbinamento dell'atto al ricorso.



TERMINI DI COSTITUZIONE RESISTENTE - DECORRENZA In base all'art. 23 del d.lgs. in esame, la costituzione in giudizio del resistente si effettua, entro 60 giorni dalla notifica del ricorso, mediante deposito presso la segreteria della Commissione adita di un atto di controdeduzioni e dei documenti offerti in comunicazione.

Il dies a quo per il computo di detta scadenza coincide con il momento in cui la pec dell'avvenuta notifica risulta disponibile nella casella di posta elettronica certificata del destinatario, come previsto dall'art. 8 del D.M. 163 del 2013 e confermato dalla circolare del MEF n. 2/DF del giorno 11/5/2016.



Deposito atti successivi al ricorso e alle controdeduzioni

Valgono le stesse regole generali per il deposito di atti mediante il PTT, e per il deposito delle controdeduzioni, riguardo l'indicazione dei dati del ricorso/appello a cui collegare i documenti depositati in una fase successiva.



Processo Tributario Telematico La norma di interpretazione autentica di cui all'art. 16

del D.L. 119/2018

- D.M. 163/2013 - art. 10, comma 1, "la costituzione in giudizio del ricorrente, nel caso di notifica del ricorso ai sensi dell'art. 9 (n.d.r. a mezzo posta elettronica certificata), avviene con il deposito mediante Sigit del ricorso, della nota di iscrizione a ruolo e degli atti e documenti ad esso allegati, attestato dalla ricevuta di accettazione rilasciata dal Sigit recante la data di trasmissione", comma 3 "La costituzione in giudizio e il deposito degli atti e documenti della parte resistente avviene con le modalità indicate al comma 1".

> STUDIO TRIBUTARIO QUERCIA Consulenza Aziendale e Tributaria

L'eventuale costituzione in giudizio con modalità difformi rispetto a quelle innanzi descritte avrebbe potuto comportare l'inammissibilità dell'atto difensivo depositato con ala relativa produzione documentale.

- CTP di Reggio Emilia con la sentenza n. 245/2017, confermata da varie commissioni tributarie (cfr. CTP Foggia Sent. 1981/2017). Secondo tale orientamento (da ultimo, si veda la CTP Roma Sent. 11456/7/2018) "nel caso in cui il ricorrente, fin dall'inizio abbia scelto le modalità cartacee, il resistente non può mutare tale scelta costituendosi con modalità telematiche pena l'inammissibilità";

- CTR Toscana (Sent. 1783/2017).



SOLUZIONE

Art. 16, comma 2, del D.L. 119/2018 ha fornito un'interpretazione autentica (avente com'è noto efficacia retroattiva e quindi operante anche per i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del decreto) alla su riportata formulazione del comma 3 dell'articolo 16 bis del D. Lgs. n. 546/92, precisando che le parti possono utilizzare in ogni grado di giudizio la modalità telematica "indipendentemente dalla modalità prescelta dalla controparte nonché dall'avvenuto svolgimento del giudizio di primo grado con modalità analogiche".



Accesso agli atti ed ai dati del fascicolo informatico - Telecontenzioso

Una volta attribuito il numero di ruolo all'atto introduttivo del giudizio (ricorso/appello), i *file* relativi agli atti processuali e agli allegati depositati tramite il PTT dalle parti costituite in giudizio formano il fascicolo informatico e sono consultabili con l'utility del Telecontenzioso.

Dal fascicolo informatico, le parti costituite possono estrarre copie di atti e documenti (esenzione diritti di copia).



Telecontenzioso





Fascicolo Informatico







Accesso Temporaneo al fascicolo informatico

Nel PTT, all'interno dell'area riservata, l'utente può fruire del servizio di accesso temporaneo al fascicolo informatico. Il servizio consente alla parte non ancora costituita la visione dei ricorsi/appelli telematici iscritti a ruolo.

L'accesso richiede preventivamente il deposito di una apposita istanza e della procura/nomina, entrambe firmate digitalmente. La segreteria della CT, riscontrata positivamente l'istanza, invia una PEC al richiedente che consente la visione del fascicolo informatico (servizio del telecontenzioso) per un periodo di 10 giorni dalla data di ricezione della comunicazione.



Nuova compilazione

Deposito in Commissione Tribut	aria Provinciale - di primo grado	posito in Commissione Tribu	taria Regionale - di secondo	o grado
Commissione tributaria provinciale di*:	SELEZIONA RICORSI ED ALTRI PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI CONTRODEDUZIONI	issione tributaria regionale di*:	SELEZIONA	~
lipologia di deposito*:	ALTRI ATTI E DOCUMENTI ACCESSO TEMPORANEO AL FASCICOLO DEL RICORSO ISCRITTO A RUOLO	gia di deposito*:	SELEZIONA	~
	ОК			ОК

Completamento e interrogazione

Compilazione via web

- Compilazione NIR via web per successivo deposito cartaceo ٠
- Completamento e interrogazione NIR via web per successivo deposito cartaceo

Pagamenti Contributo Unificato Tributario

- Pagamento tramite PagoPA ٠
- Consultazione Pagamenti effettuati

Telecontenzioso

Accesso al Telecontenzioso e al Fascicolo Informatico

Servizi di verifica e conversione file tif e pdf

Accedi al servizio



Potere delle parti costituite di certificazione della conformità di atti e documenti processuali

Art.25bis, comma 2, del D.Lgs. 546/92

I soggetti abilitati ad accedere al fascicolo informatico possono estrarre, mediante la funzione del Telecontenzioso, copie semplici ovvero copie conformi all'originale informatico presente nel fascicolo informatico.



Per attestare la conformità all'originale informatico del file estratto dal Telecontenzioso, è possibile inserire direttamente nel file da attestare una dicitura di questo tipo:

"Il sottoscritto Avv. _____ attesta, ai sensi di legge, la conformità della presente copia informatica all'originale presente nel fascicolo informatico nr. _____ Comm. Trib. da cui è stato estratto. Luogo, Avv.

Una simile dicitura può essere inserita nel *file* (in un'area non coperta da testo) ad esempio tramite la funzione "Compila e firma" di Adobe Acrobat Reader DC.


Processo Tributario Telematico

Nel caso invece si opti per un'attestazione su *file* separato, è possibile creare un file che elenchi tutti i file di cui attestare la conformità seguito da una dicitura di questo tipo:

"Il sottoscritto Avv. ______ attesta, ai sensi di legge, la conformità dei su elencati atti agli originali presenti nel fascicolo informatico nr. Comm. Trib. da cui sono stati estratti.

Luogo, lì _____ Avv. _____.

L'elenco dei file attestati dovrà contenere un riferimento univoco ai file che vengono attestati(il richiamo del D.L. 119/18 alle modalità di attestazione del CAD imporrebbe anche l'indicazione dell'HASH e UTC dei singoli file ai sensi del DPCM del 13 novembre 2014).

Nel caso si opti per l'inserimento di questi elementi, un semplice strumento per calcolarli è reperibile al seguente link: https://apps.dirittopratico.it/impronta.html



Processo Tributario Telematico

Nel caso invece di attestazione di una stampa cartacea di un *file* contenuto nel Telecontenzioso le modalità sono simili e quindi è possibile inserire direttamente nel *file* da attestare (prima della stampa) una dicitura di questo tipo:

"Il sottoscritto Avv. ______ attesta, ai sensi di legge, la conformità della presente copia cartacea all'originale informatico presente nel fascicolo informatico nr. _____ Comm. Trib. da cui è stato estratto.

Luogo, lì _____ Avv. ____ ".

Una simile dicitura può essere inserita nel file (in un'area non coperta da testo) ad esempio tramite la funzione "Compila e firma" di Adobe Acrobat Reader DC, ovvero su un file separato, inserito in calce alla stampa dell'atto attestato e congiunto materialmente con lo stesso. A quel punto l'attestazione, una volta stampata, andrà firmata dal legale.

> STUDIO TRIBUTARIO QUERCIA **C**onsulenza **A**ziendale e **T**ributaria



Processo Tributario Telematico

Grazie per l'attenzione!

